

STATUTO

DEL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO DI PAVIA

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1. I Comuni di Carbonara al Ticino, Cava Manara, Mezzana Rabattone, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 per la gestione associata dei Servizi Sociali nell'ambito territoriale corrispondente al Distretto Sociale di Pavia.
2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.

ARTICOLO 2 — DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio per i Servizi Sociali del Distretto di Pavia".
2. Il Consorzio ha la sede legale presso il Comune di Pavia, Piazza del Municipio n. 3 e sede operativa presso il Comune di Pavia, in Corso Garibaldi,69. Può esercitare attività operative anche presso sedi di comuni associati.
3. La durata del Consorzio è regolata dall'art. 5 della Convenzione.

ARTICOLO 3 — FINALITÀ

1. Scopo del Consorzio è la programmazione e gestione in forma associata di servizi socio-assistenziali nonché la programmazione e la realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona Sociale e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalle altre leggi vigenti in materia.
2. Il Consorzio, come definito dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) superare la frammentazione municipalistica sul territorio negli interventi a favore dei soggetti deboli;
 - b) favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali e di solidarietà e di auto-aiuto;
 - c) ottimizzare le risorse disponibili attraverso l'unitarietà degli interventi e la condivisione di strategie e politiche di welfare;
 - d) responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - e) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio;
 - f) realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
 - g) garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;
 - h) promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro

che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

3. Il Consorzio provvede altresì alla programmazione e gestione in forma associata dei seguenti servizi socio/assistenziali:
 - a) servizio tutela minorile;
 - b) servizio sociale professionale di base;
 - c) ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla L.328/2000 e da altre leggi vigenti in materia, garantendo l'integrazione tra le diverse funzioni e l'ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza.
4. L'individuazione specifica degli interventi da gestirsi in forma unitaria attraverso il Consorzio deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza dell'intervento per una gestione integrata, anche al fine di garantire ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari all'interno di uno specifico ambito territoriale, evitando sovrapposizioni e frazionamenti degli interventi, nell'ottica di facilitare l'accesso ai servizi;
 - b) miglioramento, rispetto alla gestione singola, del rapporto costi-benefici sul piano delle prestazioni sociali, al fine di favorire e migliorare la funzione dei servizi a favore dei cittadini residenti nell'intero ambito distrettuale;
 - c) conseguimento dei fini stabiliti nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori.
5. Gli Enti consorziati potranno attribuire allo stesso la gestione di servizi ulteriori riconducibili ai servizi sociali ed assistenziali secondo le leggi vigenti.
6. Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e Cooperative Sociali, ai sensi delle vigenti norme.
7. Per il raggiungimento delle finalità indicate, il Consorzio attua gli indirizzi programmatici definiti dagli Enti consorziati e le determinazioni dell'Assemblea.
8. Il Consorzio può instaurare legami di collaborazione stabili e strutturali con le organizzazioni di cittadinanza, le organizzazioni sindacali, il volontariato e la cooperazione sociale, attraverso una consultazione periodica o programmatica, anche attraverso la partecipazione ai Tavoli di lavoro settoriali per i diversi ambiti di intervento.
9. Il Consorzio può perseguire la realizzazione dei propri compiti istituzionali anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti pubblici presenti sul territorio.
10. Può inoltre svolgere servizi presso comuni ed altri enti pubblici diversi da quelli associati, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
11. Il Consorzio è attento alle forme di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio. A tal fine è impegnato a:
 - a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
 - b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee e incontri gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - c) curare i rapporti con le istituzioni sanitarie e sociali;

ARTICOLO 4 - COSTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascuno degli Enti consorziati, partecipa al Consorzio attraverso quote proporzionali rispetto alla popolazione residente negli stessi.
2. Le quote iniziali sono quelle stabilite dalla convenzione.
3. In relazione alla definizione degli obiettivi programmati, nonché per eventuali modifiche della normativa nazionale e regionale, il criterio delle quote di partecipazione può essere modificato, senza modificare la convenzione, mediante atto deliberativo assunto dall'Assemblea.

ARTICOLO 5 — PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI - INFORMAZIONE - VERIFICA

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.
2. Gli atti su cui è richiesta la preventiva espressione di volontà degli organi di indirizzo dei Comuni associati sono i seguenti:
 - a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
 - b) definizione delle strategie generali e dei programmi;
 - c) richieste di adesione di altri enti pubblici.
3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati dal Consiglio di Amministrazione agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro giorni TRENTA (30) dalla data di ricevimento.
4. Gli atti su cui viene richiesto il parere preventivo degli organi di indirizzo dei Comuni Associati sono i seguenti:
 - a) Bilancio preventivo;
 - b) Bilancio consuntivo;
 - c) partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e Cooperative Sociali;
 - d) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.
5. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati. In caso di mancata espressione del parere entro 20 giorni dalla ricezione, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.
6. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'Assemblea Consortile. La trasmissione di tali atti va effettuata dopo la loro adozione e contestualmente alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente.
Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.
7. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'Art. 43 D. Lgs. 267/00.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I

Norme generali

ARTICOLO 6 - ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Il Direttore.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.
2. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I° del Titolo VI° del D. Lgs. 267/00.
3. Nelle more di tempo necessario all'approvazione dei regolamenti del Consorzio, lo stesso si avvarrà dei regolamenti del Comune di Pavia.
4. Nelle more di tempo necessario alla piena operatività del Consorzio, lo stesso potrà avvalersi, per gli adempimenti di carattere contabile e quelli relativi al pagamento degli stipendi del personale del Consorzio, del Comune di Pavia

CAPO II

Assemblea del Consorzio

ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE DELL 'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio con funzioni di controllo e indirizzo politico-amministrativo. Rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti.
2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati. La delega deve essere fatta per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino a espressa revoca.
3. L'assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli enti consorziati

ARTICOLO 9 - PRIMA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - PRESIDENZA - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE COSTITUZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro 20 giorni dalla pubblicazione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale Regionale.
2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco del comune capoluogo o da suo delegato ed è presieduta dallo stesso.
3. Nella prima seduta l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il Presidente dell'Assemblea tra i rappresentanti degli Enti consorziati.

ARTICOLO 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:
 - a) L'elezione del Presidente dell'Assemblea;
 - b) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) la revoca del presidente, e dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - e) la nomina e revoca del Revisore dei Conti;
 - f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
 - g) l'approvazione del conto consuntivo;
 - h) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio a soggetti di diritto pubblico;
 - i) le deliberazioni sull'assunzione di mutui;
 - j) le proposte agli enti consorziati di modifiche statutarie;
 - k) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) l'ammissione di altri soggetti pubblici al Consorzio;
 - m) regolamenti di funzionamento, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
 - n) gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione
 - o) la definizione delle strategie generali.
 - p) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento
 - q) l'approvazione degli atti relativi al recesso.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL 'ASSEMBLEA

1. La convocazione, effettuata tramite PEC, deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti degli enti consorziati almeno 5 (cinque) giorni dall'adunanza o, in caso d'urgenza motivata, almeno 24 ore prima.

ARTICOLO 12 — VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea non può deliberare validamente se non sia presente la maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno l' 80% delle quote di partecipazione al Consorzio.
2. Ciascun componente dispone di un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto espresso a maggioranza delle quote di partecipazione. Per le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 (lettere a,b,c,e,h,j,l,m,o,p,q) è richiesto il voto favorevole dei rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno l'80% delle quote di partecipazione del consorzio.
3. L'Assemblea del Consorzio può essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta, corredata da ordine del giorno, da parte di almeno $\frac{1}{4}$ dei rappresentanti degli enti consorziati.
4. Le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 lettera f,g,i,k,n,d sono approvate se ottengono un numero di voti corrispondenti ai rappresentati degli enti consorziati che rappresentino almeno 85% delle quote di partecipazione del consorzio.
5. I processi verbali delle sedute dell'assemblea sono redatti da un dipendente con funzioni di segretario dell'assemblea, con l'ausilio di strumenti di ripresa audio.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE DELL 'ASSEMBLEA

1. L'assemblea Consortile elegge tra i propri componenti il Presidente con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art.12.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni sono svolte dal rappresentante dell'ente portatore della quota di partecipazione più alta o, in caso di parità, dal più anziano di età.
3. Tramite l'Ufficio di Piano, Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, gli oggetti da trattare;
4. Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.

CAPO III
Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 componenti di cui uno con funzioni di Presidente eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA

1. L'Assemblea consortile nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i propri componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene con il sistema di votazione previsto dal comma 2 dell'art.12.

ARTICOLO 16 - COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA

1. I rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione previsti dall'articolo 14 sono nominati dall'Assemblea con il sistema di votazione previsto dal comma 2 dell'art.12.

ARTICOLO 17 - DURATA IN CARICA - CESSAZIONE – REVOCA

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per la durata del proprio mandato comunale.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica, oltre che per quanto indicato al comma 1 del presente articolo, anche per:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione
 - c) revoca.
3. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta dall'Assemblea per gravi inadempienze gestionali, col voto favorevole della maggioranza come da comma 2 dell' art. 12
4. Il presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla nomina da parte dell'assemblea dei nuovi componenti.
5. In caso di revoca da parte dell'Assemblea la stessa procede contestualmente alla nomina dei nuovi componenti.

ARTICOLO 18 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni assunte a norma dell'art. 19.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili e immobili;
 - d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - f) predispone i progetti di bilancio;
 - g) approva il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:
 - a) gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali;
 - b) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili ;
 - c) le liti attive e passive;
 - d) le transazioni sopra diritti di proprietà e servitù;
 - e) le accettazioni e i rifiuti di lasciti e donazioni;
 - f) le alienazioni di beni;
 - g) gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività del Consorzio;
 - h) le modalità di copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziali;
 - i) il conferimento delle eventuali collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione, sono i progetti finanziari e i rendiconti delle attività e dei progetti eseguiti.
5. Il Consiglio di Amministrazione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi.
6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

ARTICOLO 19 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui sono in discussione proposte di delibera che lo riguardano.

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, funzionari del consorzio ed esperti estranei al Consorzio stesso.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio ed ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richiedano gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, ed alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea;
 - c) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
 - d) sovrintende alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;
 - e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) Rappresenta il consorzio in giudizio.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:
 - a) vigila sul buon andamento del Consorzio e sull'operato del Direttore;
 - b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza e comunque entro 30 giorni;
 - d) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - e) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
 - f) cura i rapporti con gli Enti consorziati;
 - g) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può conferire, a sua discrezione, speciali deleghe ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e in particolare può delegare un consigliere a sostituirlo in caso di

assenza ed impedimento.

ARTICOLO 21 - INDENNITÀ

1. Per il funzionamento degli organi politici del Consorzio, non è prevista alcuna spesa poiché gli stessi non godono né di gettoni di presenza, né di indennità di carica, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

CAPO IV Organi di controllo

ARTICOLO 22 - NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

1. Organo di controllo del consorzio è Il Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art. 12 in analogia a quanto previsto dagli artt. 234 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 D.Lgs. 267/00

ARTICOLO 23 - ATTRIBUZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto:
 - a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
 - d) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ

1. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO ECONOMICO - DURATA IN CARICA - CESSAZIONE, DECADENZA, REVOCA.

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme di leggi vigenti.
2. Il Revisore dei Conti resta in carica per tre anni a decorrere dalla data di esecutività anche immediata della delibera e comunque fino alla nomina del nuovo revisore. E' rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o per dimissioni.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art. 22.
5. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che:
 - a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;
 - b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell' apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell' Assemblea del rendiconto della gestione.
6. Il provvedimento di revoca è adottato dall' Assemblea col voto favorevole della maggioranza prevista dal comma 2 dell' articolo 12.

ARTICOLO 26 - SEGRETARIO DEL CONSORZIO

1. Il Direttore del Consorzio, o suo delegato, svolge le funzioni di segretario del Consorzio, consistenti in:
 - g) partecipare all'Assemblea del Consorzio;
 - h) tenere l'archivio dei verbali delle assemblee, anche in forma audio, rendendoli disponibili per la consultazione dal parte degli Enti Consorziati;
 - i) coordinare le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - GESTIONALE

ARTICOLO 27 - UFFICIO DI PIANO

1. L'Ufficio di Piano è preposto alla realizzazione del sistema integrato locale di welfare, come definito nel Piano di Zona Distrettuale, di cui assume la responsabilità gestionale il Direttore del Consorzio, fatte salve le responsabilità del Legale rappresentante.
2. L'ufficio di Piano si configura quale struttura gestionale tecnico – amministrativa, avente la dotazione di risorse umane necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione distrettuale.

ARTICOLO 28 - DIRETTORE DEL CONSORZIO

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. I requisiti per la nomina sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.
2. L'incarico di Direttore può anche essere conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato a un dipendente del Consorzio o degli Enti consorziati in possesso dei requisiti previsti. In tale

caso il Direttore Dura in carico 3 anni

3. La figura del Direttore del Consorzio può essere messa a disposizione dal Comune di Pavia, nell'ambito delle funzioni del Dirigente del Settore Servizi Sociali. In tal caso il Direttore dura in carica secondo quanto previsto dall' Incarico di funzioni dirigenziali attribuito.

ARTICOLO 29 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Direttore:

- a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
- d) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto;
- e) rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) esprime i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- g) esprime pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- h) può svolgere funzioni di segretario del Consorzio fatta salva la possibilità di delega.

3. Al Direttore spetta inoltre:

- a) dirigere il personale del Consorzio;
- b) organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- c) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
- d) adottare tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la realizzazione degli obiettivi;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali misure disciplinari nei confronti del personale;
- f) presiedere le commissioni di gara;
- g) stipulare i contratti;
- h) predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
- i) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste da apposito regolamento;
- j) firmare gli ordinativi di incassi e di pagamento, fatta salva possibilità di delega a personale del consorzio;
- k) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di

Amministrazione;

ARTICOLO 30 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

ARTICOLO 31 - PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio può esercitare i propri compiti con personale comandato in via temporanea, dagli Enti consorziati, da altri Enti, o con personale proprio. Lo stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale di enti locali.
2. Il Consorzio approva, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e la dotazione organica.
3. Il Consorzio introduce strumenti progressivi funzionali a garantire maggiore continuità al personale tecnico al fine di garantire maggiore stabilità all'attività lavorativa. In tale ottica i comuni che si avvalgono delle figure professionali tecniche (Assistenti Sociali) mettono a disposizione del Consorzio, per le relative assunzioni, fondi necessari ripartiti tra i comuni stessi in quota capitaria.

ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

1. Lo scioglimento del Consorzio ha luogo, indipendentemente dalla data di scadenza, quando la maggioranza numerica dei soggetti consorziati, per propria valutazione autonoma, e con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, decide di non continuare a farne parte.
2. Il Presidente del Consorzio appena ricevute dai soggetti consorziati le delibere esecutive dei Consigli Comunali, provvede a convocare entro i successivi 20 giorni, l'Assemblea del Consorzio per la presa d'atto delle condizioni che fanno venir meno la prosecuzione delle funzioni e delle attività del Consorzio.
3. Le risultanze positive e negative, nonché tutti gli oneri relativi al personale in servizio, derivanti dalla liquidazione di tutto il patrimonio sono ripartite tra i Comuni costituenti il Consorzio al momento dello scioglimento componenti lo stesso, secondo parametri che tengano conto dei criteri seguiti nella determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni.

ARTICOLO 33 - RECESSO DEI SOGGETTI CONSORZIATI

1. Il recesso non può essere esercitato dagli Enti fondatori del Consorzio prima che siano trascorsi tre anni dalla costituzione, successivamente a questo periodo ogni soggetto consorziato può recedere dal Consorzio con delibera del Consiglio Comunale, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa e da Regione Lombardia in relazione alla definizione di Ambito territoriale Sociale di Pavia. Il diritto di recesso potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo di lettera raccomandata A.R. diretta al Presidente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. Il Comune recedente dovrà comunque provvedere agli impegni di spesa assunti verso il Consorzio per i servizi

in essere. Il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme conferite a titolo di partecipazione delle spese di investimento ed inoltre non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile.

3. L'Assemblea, verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente recedente, stabilisce i termini e le condizioni del recesso. La deliberazione deve essere adottata entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Ove in tale tempo la procedura non sia stata completata si ritiene intervenuto il silenzio-assenso e il recesso opera comunque a far tempo dal 1° gennaio successivo.
4. Il recesso comporta altresì il venir meno delle prerogative che a norma dello Statuto sono assicurate ai soggetti consorziati ed alla partecipazione all'Ambito Territoriale Sociale di Pavia, fatto salvo quanto previsto dalla normativa e da Regione Lombardia.

ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra gli enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente statuto, viene rimessa al foro competente di Pavia.